



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

Originale Deliberazione di Consiglio Comunale

Argomento iscritto al numero 11 dell'ordine del giorno della seduta del 04/08/2020

N. 54 DEL REG.	Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI
DATA 04/08/2020	

L'anno **duemilaventi** il giorno **quattro** del mese di **Agosto** alle ore **09.30** nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in via Ordinaria di Seconda, sotto la Presidenza del Sig. Avv. FERRANTE Fabrizio con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro.

All'inizio dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come appresso indicati:

				Presente	Assente					Presente	Assente
1)	Avv. Amedeo Bottaro		X			18)	LOVECCHIO Pietro		X		
2)	FLORIO Antonio				X	19)	LOCONTE Giovanni				X
3)	LAURORA Carlo		X			20)	CAPONE Luciana		X		
4)	TOMASICCHIO Emanuele				X	21)	LAURORA Francesco				X
5)	Avv. FERRANTE Fabrizio		X			22)	Di PALO Donato		X		
6)	MARINARO Giacomo		X			23)	CIRILLO Luigi				X
7)	VENTURA Nicola		X			24)	LOPS Michele		X		
8)	AMORUSO Leo		X			25)	DI LERNIA Luisa				X
9)	CORNACCHIA Irene		X			26)	BRANÀ Vito				X
10)	CORALLO Maria		X			27)	MERRA Raffaella		X		
11)	MANNATRIZIO Anselmo		X			28)	di BARI Annamaria				X
12)	COGNETTI Domenico		X			29)	CORRADO Giuseppe		X		
13)	SCIALANDRONE Mariangela				X	30)	DE TOMA Pasquale				X
14)	BARRESI Anna Maria				X	31)	LIMA Raimondo				X
15)	DI TONDO Diego		X			32)	PROCACCI Cataldo				X
16)	ZITOLI Francesca		X			33)	CINQUEPALMI Maria Grazia				X
17)	TOLOMEO Tiziana				X						

Totale presenti n. 18 Totale assenti n. 15

Si da atto che la seduta di Consiglio Comunale si è svolta in modalità “a distanza” mediante collegamento in audio-video conferenza su piattaforma Concilium – Zoom. La presenza degli intervenuti è stata accertata in forza di collegamento audio/video alla sessione.

Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervento ed anche di visione ed ascolto degli altri partecipanti. Il voto è stato espresso mediante dichiarazione individuale resa in corso di collegamento, percepibile da parte di tutti i soggetti collegati.

Il Presidente Ferrante enuncia l’argomento avente per oggetto: **Approvazione del Regolamento relativo all’assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani**

Relaziona l’Assessore di Gregorio.

Prende, subito dopo, la parola la Consigliera Barresi che a nome di “Italia in Comune” illustra un emendamento presentato alla proposta.

L’emendamento sottoposto alla visione del Dirigente al ramo Arch. Gianferrini, riscontra parere negativo.

Le Consigliere Barresi e Di Lernia, nella dichiarazione di voto, esprimono delusione e contrarietà a riguardo.

Il Presidente mette ai voti l’emendamento presentato dalla Consigliera Barresi che riporta il seguente risultato:

Presenti: n. 24

Voti contrari: n. 18 (Bottaro – Laurora C. – Ferrante – Marinaro - Ventura – Amoruso - Cornacchia – Corallo - Mannatrizio – Di Tondo – Zitoli – Lovecchio - Capone – Di Palo – Cirillo – Lops – Merra -Corrado)

Voti favorevoli: n. 6 (Cognetti - Scialandrone – Barresi – Loconte – Di Lernia – Cinquepalmi)

L’emendamento presentato dalla Consigliera Barresi viene respinto.

Non essendoci altri interventi il Presidente Ferrante, pone in votazione per appello nominale la proposta di delibera, che riporta il seguente risultato:

Presenti: n. 18

Voti favorevoli: n. 18 (Bottaro – Laurora C. – Ferrante – Marinaro - Ventura – Amoruso - Cornacchia – Corallo - Mannatrizio – Cognetti – Di Tondo – Zitoli – Lovecchio – Capone - Di Palo – Lops – Merra - Corrado)

La proposta di deliberazione viene approvata.

La sopraestesa verbalizzazione rappresenta la sintesi della discussione svolta, la cui versione integrale, derivante dalla trascrizione della registrazione fonica della seduta, redatta a cura di ditta incaricata, è posta in allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo del Ministero delle previsioni normative contenute nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani devono quindi essere applicate le disposizioni del D. Lgs. n. 22/1997 che rimandano alla deliberazione del Comitato interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984, come stabilito dall'art. 1, comma 184, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (anche denominate "Finanziaria 2007"). In sintesi, le disposizioni normative di cui sopra prevedono che:

1. sono rifiuti speciali quelli derivanti da attività agricole, da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e di servizio, come stabilisce l'art. 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
2. non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano in aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114/98, come stabilisce l'art. 195, comma 2, lett. e), quinto periodo, del D. Lgs. 152/06; non sono assimilabili i sottoprodotti di origine animali (SOA) prodotti da macellerie e pescherie (o rispettivi reparti nella GDO), sottoposti alle norme del Regolamento 1069/2009/CE del 21 ottobre 2009;
3. ai rifiuti che vengono dichiarati assimilati verrà applicata una nuova tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani, secondo regole fissate dalle amministrazioni comunali, nel rispetto dei criteri già dettati dallo stesso art. 195, comma 2, lett. e), secondo, terzo e quarto periodo, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
4. la stessa tariffazione non si applica per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, secondo quanto dispone lo stesso art. 195, comma 2, lett. e), sesto periodo, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

- che con Deliberazione n. 11 del 27.4.1988 il Consiglio Comunale approvava il Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili nel territorio di Trani;
- che con Deliberazione n. 60 del 22.5.1998 il Consiglio Comunale approvava le “Modifiche ed integrazioni al Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani in ordine alla assimilabilità dei rifiuti speciali elencati al n. 1, punto 1.1.1 lett. a) della Deliberazione del 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all’art. 5 del D.P.R. 10.9.1982 n. 9156 e successive modificazioni”.

PRESO ATTO:

- che con Decreto n. 3 del 4.2.2015 il Commissario ad acta dell’ARO 1/BT di cui fa parte il Comune di Trani ha approvato il Regolamento delle modalità di assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all’art. 195 comma 2 lettera e) ferme restando le definizioni di cui all’art. 184 comma 2 lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con riferimento all’intero ARO.

CONSIDERATO:

- che appare opportuno prendere atto delle modifiche normative di settore intervenute nel corso del tempo.

VISTA la legislazione vigente in materia.

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni.

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art.49 del D.Lgs 267/2000.

Con gli esiti della votazione, espressa mediante dichiarazione verbale in collegamento audio-video, proclamata dal Presidente di seduta e riportata in premessa del deliberato

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente riportate:

1. di **DARE** atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. di **APPROVARE** il Regolamento, allegato alla presente Delibera, relativo all’assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 37**

Ufficio Proponente: **Edilizia privata (S.U.E.)**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Edilizia privata (S.U.E.))

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/03/2020

Il Responsabile di Settore

arch.Francesco Gianferrini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole - nei limiti degli equilibri di bilancio, del contratto di servizio e del piano esecutivo del servizio di igiene urbana e relativo quadro economico approvati con deliberazione di giunta n. 226 del 30.12.2019

Data 25/05/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Michelangelo Nigro

DELIBERA N. 54 DEL 04/08/2020

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
Avv. FERRANTE Fabrizio

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 Giorni dall'inizio della Pubblicazione.

Trani, 04/08/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Francesco Angelo Lazzaro;1;11849832
Fabrizio Ferrante;2;14721292

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio dal 29/09/2020 al 14/10/2020 per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Trani, 29/09/2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Delcuratolo Debora

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Debora Delcuratolo;1;11535253

REGOLAMENTO
RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

PREMESSA

Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo del Ministero delle previsioni normative contenute nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, valgono i criteri generali di assimilazione di seguito definiti. Devono quindi essere applicate le disposizioni del D. Lgs. n. 22/1997 che rimandano alla deliberazione del Comitato interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984, come stabilito dall'art. 1, comma 184, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (anche denominate "Finanziaria 2007"). In sintesi, le disposizioni normative di cui sopra prevedono che:

1. sono rifiuti speciali quelli derivanti da attività agricole, da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e di servizio, come stabilisce l'art. 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
2. non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano in aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114/98, come stabilisce l'art. 195, comma 2, lett. e), quinto periodo, del D. Lgs. 152/06; non sono assimilabili i sottoprodotti di origine animali (SOA) prodotti da macellerie e pescherie (o rispettivi reparti nella GDO), sottoposti alle norme del Regolamento 1069/2009/CE del 21 ottobre 2009;
3. ai rifiuti che vengono dichiarati assimilati verrà applicata una nuova tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani, secondo regole fissate dalle amministrazioni comunali, nel rispetto dei criteri già dettati dallo stesso art. 195, comma 2, lett. e), secondo, terzo e quarto periodo, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
4. la stessa tariffazione non si applica per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, secondo quanto dispone lo stesso art. 195, comma 2, lett. e), sesto periodo, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- A. RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- B. RIFIUTI DOMESTICI: rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
- C. RIFIUTI ASSIMILATI: i rifiuti non pericolosi provenienti da attività agricole, attività artigianali, attività commerciali, attività di servizio, ospedali e istituti di cura affini, attività industriali con esclusione dei rifiuti provenienti dai locali di lavorazione;
- D. RIFIUTI PERICOLOSI: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- E. PRODUTTORE INIZIALE DI RIFIUTI: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione;
- F. RIFIUTO ORGANICO: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- G. RIFIUTI MERCATALI: i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o dai mercati con prevalenza di banchi alimentari;
- H. IMBALLAGGIO: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- I. IMBALLAGGIO PER LA VENDITA O IMBALLAGGIO PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

- J. IMBALLAGGIO MULTIPLO O IMBALLAGGIO SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- K. IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO O IMBALLAGGIO TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- L. SOTTOPRODOTTO DI ORIGINE ANIMALE (SOA): corpi interi o parti di animale o prodotti di origine animale (es. carne, latte, uova, pesci), non destinati o non destinabili al consumo umano.

ART. 2 - CRITERI DI RIFERIMENTO PER L'ASSIMILAZIONE

I rifiuti speciali non pericolosi per essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento/recupero, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà fissare i nuovi criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani previsto dall'art. 195 comma lett. E) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., devono:

1. essere compresi nell'elenco di cui all'art. 3 "Criteri qualitativi" del presente Regolamento;
2. abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica, analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
3. i rifiuti urbani non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento/recupero, siano conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati all'art. 4 "Criteri quantitativi generali" del presente Regolamento;
4. essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati, che consenta il raggiungimento pari ad almeno 50% della raccolta differenziata sul totale dei rifiuti oggetto di assimilazione;
5. i rifiuti speciali non pericolosi, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni differenziate ed indifferenziate, sono destinati alle operazioni di recupero e di smaltimento, nel rispetto dei limiti quantitativi specificatamente individuati dall'amministrazione;
6. i rifiuti speciali non pericolosi, devono essere compatibili, sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio del Comune di Trani sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;
7. i principi di efficacia, efficienza ed economicità, di cui all'art.198, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, devono essere rispettati dal Comune, previa verifica della sussistenza delle reali necessità e possibilità di attivare, sul territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, conforme e rispondente ai criteri e alle finalità individuate nel presente regolamento, nonché a parità di condizioni e qualità delle prestazioni che si intendono offrire, ad un costo equo e concorrenziale a livello di mercato.

I rifiuti assimilati per qualità ma eccedenti i limiti massimi per lo smaltimento/recupero e quelli di produzione totale ai criteri quantitativi generali indicati all'art. 4 del presente regolamento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e il gestore del servizio e gestiti come rifiuti speciali in convenzione. Sono assimilati a quelli urbani per qualità e per quantità, i rifiuti sanitari che:

- I. derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- II. rientrino tra quelli non a rischio infettivo di cui ai numeri da 1 a 7, lettera g) "rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani" dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

ART. 3 - CRITERI QUALITATIVI

Il presente regolamento, fino al momento dell'emanazione del decreto per la determinazione dei criteri quantitativi e qualitativi sull'assimilazione demandato allo Stato (art. 195 c. 2 del D.Lgs. n.152/06), si riferisce ai criteri tecnici qualitativi della Delibera Interministeriale del 27.07.1984 (Cass. n. 21342/2008).

Per definizione **non sono mai** assimilabili agli urbani i seguenti:

- rifiuti pericolosi prodotti da utenze non domestiche;
- i rifiuti da imballaggi terziari ai sensi dell'art. 218 del D.Lgs 152/2006. Il D.Lgs 152/2006, definisce i rifiuti di imballaggi terziari, i rifiuti rappresentati da imballaggi concepiti in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di merci (es. pallet di legno, reggette, film termoretrattile), dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure da imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei;
- sottoprodotti di origine animale (c.d. SOA) ai sensi dell'art. 185, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, rappresentate dal Regolamento UE n. 1069/2009 del 21/10/2009;
- rifiuti non pericolosi che non rispondono ai criteri qualitativi e quantitativi indicati nel Regolamento Comunale di assimilazione;
- i rifiuti rappresentati dagli scarti di produzioni industriali e artigianali.

ART. 4 - CRITERI QUANTITATIVI GENERALI

Fermo restando il rispetto dei Criteri Generali, i limiti quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai fini della raccolta e dello smaltimento/recupero, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco di cui all'art. 3 "Criteri Qualitativi", possono essere stabiliti e determinati, a condizione che:

- a) l'Ufficio Comunale preposto all'applicazione della tassa sui rifiuti/simili, provvedono, con l'ausilio delle altre Strutture Comunali e del soggetto Gestore del servizio, a quantificare i rifiuti assimilati, in base alle produzioni specifiche per ogni categoria di attività, desunte da rilevamenti puntuali o campagne di monitoraggio, ovvero sulla base delle quantità indicate nella tabella relativa alla produzione delle utenze non domestiche, di cui all'All.1, del D.P.R. 158/1999;

Per le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati, destinate alle operazioni di smaltimento/recupero, valgono i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate in base ai relativi Kd massimi previsti dal DPR 158/1999 in ottemperanza alle indicazioni del regolamento tipo per l'applicazione della TARES pubblicato dal Ministero delle Finanze che recita "Sotto il profilo quantitativo è individuato un limite superiore di produzione complessiva per unità di superficie correlato al valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui al D.P.R. n. 158 del 1999". I quantitativi totali non dovranno superare i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sottoelencate:

Cod.	Descrizione	Totale complessivo	Kd RU residuo 200301	Kd Umido 200108 200302	Kd carta e cartone 200101	Kd imballaggi di cartone 150101	Kd imballaggi di legno 150103	Kd imballaggi di vetro 150107	Kd imballaggi di plastica e metallo 150106, 150102, 150104	Kd sfalci e potature 200201	Kd ingombranti 200307	Kd legno 200138	Kd plastica 200139
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	6,65	1,20	1,20	1,50	0,20	0,00	0,50	0,90	1,00	0,05	0,05	0,05
2	Cinematografi e teatri	5,27	1,12	0,50	1,00	0,10	0,00	0,50	0,90	1,00	0,05	0,05	0,05
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	6,05	1,05	0,50	1,00	1,45	0,00	0,50	0,40	1,00	0,05	0,05	0,05
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,5	1,14	1,21	1,50	1,00	0,00	0,50	1,00	1,00	0,05	0,05	0,05
5	Stabilimenti balneari	6,05	1,28	1,02	1,00	0,10	0,00	0,50	1,00	1,00	0,05	0,05	0,05
6	Esposizioni, autosaloni	6,69	1,34	0,50	0,50	2,00	0,00	0,20	1,00	1,00	0,05	0,05	0,05
7	Alberghi con ristorante	12,8	0,50	7,00	0,50	1,00	0,00	0,95	1,70	1,00	0,05	0,05	0,05
8	Alberghi senza ristorante	10,45	2,37	2,88	0,50	0,75	0,00	1,20	1,60	1,00	0,05	0,05	0,05
9	Casa di cura e di riposo	10,57	1,52	4,00	1,20	0,60	0,00	1,00	1,10	1,00	0,05	0,05	0,05
10	Ospedali	13,5	3,85	4,00	1,20	0,60	0,00	1,30	1,40	1,00	0,05	0,05	0,05
11	Uffici, agenzie, studi professionali	11,45	1,75	0,50	6,05	0,90	0,00	0,50	0,60	1,00	0,05	0,05	0,05
12	Banche ed istituti di credito	8,08	2,39	0,30	3,00	0,24	0,00	0,40	0,60	1,00	0,05	0,05	0,05
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta ecc.	12,05	2,90	0,50	1,00	5,00	0,00	0,50	1,00	1,00	0,05	0,05	0,05
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	15,37	4,20	0,50	1,71	6,51	0,00	0,50	0,80	1,00	0,05	0,05	0,05
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	10,15	3,00	0,50	1,00	3,00	0,00	0,50	1,00	1,00	0,05	0,05	0,05
16	Banchi di mercato beni durevoli	15,84	4,69	0,00	1,00	6,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,05	0,05	0,05
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	15,36	5,21	0,50	1,00	6,00	0,00	0,50	1,00	1,00	0,05	0,05	0,05
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname idraulico, fabbro, elettricista	10,76	2,61	0,50	1,00	4,00	0,00	0,50	1,00	1,00	0,05	0,05	0,05
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	13,75	3,60	0,50	1,00	4,00	0,00	0,50	3,00	1,00	0,05	0,05	0,05

20	Attività industriali con capannoni di produzione, attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività di trattamento e potabilizzazione delle acque*	9,15	1,00	1,00	3,00	0,00	0,50	1,50	1,00	0,05	0,05	0,05
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	9,01	1,36	1,00	3,00	0,00	0,50	1,00	1,00	0,05	0,05	0,05
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	89,86	32,53	30,00	4,88	0,00	12,00	7,00	1,00	0,05	0,05	0,05
23	Mense, birrerie, amburgherie	54,85	8,45	24,00	4,55	0,00	13,00	3,70	1,00	0,05	0,05	0,05
24	Bar, caffè, pasticcerie	65,71	22,21	17,00	6,35	0,00	10,00	7,00	1,00	0,05	0,05	0,05
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie	25,45	4,00	7,80	4,00	3,00	2,00	3,00	1,00	0,05	0,05	0,05
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	25,4	4,75	8,00	6,00	3,00	0,50	1,40	1,00	0,05	0,05	0,05
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	102,75	18,54	75,06	3,00	3,00	0,50	1,00	1,00	0,05	0,05	0,05
28	Ipermercati di generi misti	27,63	7,03	11,45	3,00	3,00	0,50	0,50	1,00	0,05	0,05	0,05
29	Banchi di mercato generi alimentari	76,54	24,07	38,00	5,32	3,00	1,00	3,00	1,00	0,05	0,05	0,05
30	Discoteche, night club	17,75	4,52	3,08	3,00	0,00	3,00	2,50	1,00	0,05	0,05	0,05

* Limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento e potabilizzazione

I limiti quantitativi massimi delle frazioni di rifiuti assimilati destinate allo smaltimento/recupero, desunti dalla comparazione dei dati riscontrati in merito sul territorio e dalle risultanze relative a ricerche e studi di settore, potranno essere oggetto di modifiche, a seguito di specifiche indagini territoriali.

I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati destinati allo smaltimento/recupero ed al riciclo, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate tenendo conto delle limitazioni previste per le attività agricole ed industriali.

Le categorie di attività artigianali, commerciali e di servizio, possono essere eventualmente integrate con l'aggiunta di ulteriori sottocategorie, al fine di soddisfare le specificità presenti sul territorio comunale, a condizione che le sottocategorie aggiunte siano equiparabili con quelle già presenti nella categoria che si intende integrare e che abbiano analoga produzione quali/quantitativa di rifiuti speciali non pericolosi.

Il Comune di Trani organizza campagne di monitoraggio e di verifica, anche eventualmente adottando un sistema a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati, prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento/recupero.

ART. 4 - SANZIONI

Il Comune di Trani ed il gestore del servizio informano le attività produttive o di servizio, circa il corretto utilizzo dei servizi erogati in virtù dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Il mancato rispetto dei "Criteri Quantitativi" e delle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento determina per la singola utenza l'esclusione dall'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi e l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ove il fatto non costituisca reato e non sia sanzionato da leggi, decreti o regolamenti di altra natura.

Il Comune di Trani, sulla base di controlli attivati direttamente, mediante personale abilitato o sulla base delle segnalazioni dell'azienda di raccolta, contestano il mancato rispetto di cui sopra ed erogano la sanzione. Per il procedimento sanzionatorio si rinvia a quanto previsto dalla Legge 24.11.1981, n. 689. Il ricavato della sanzione potrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento (es compostaggio domestico) previste dall'amministrazione.

ART. 5 - SGRAVI

Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico, per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della tassa sui rifiuti/simili, deve essere ridotto, rispettivamente ai sensi del D. Lgs. 147/2013 e del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

La parte variabile della relativa TARI di tale produttore di rifiuti assimilati verrà conseguentemente percentualmente ridotta in proporzione alla quota di rifiuti assimilati effettivamente avviata ad autonomo recupero dei relativi codici CER da calcolare rispetto al valore massimo conferibile in base ai limiti quantitativi stabiliti nella tabella del precedente art. 4.

